

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XVIII
n. 219

RISOLUZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

(Relatrice CARDINALI)

approvata nella seduta del 27 settembre 2017

SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO ALL'AGENZIA EUROPEA PER LA GESTIONE OPERATIVA DEI SISTEMI IT SU LARGA SCALA NELLO SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1987/2006 E LA DECISIONE 2007/533/GAI DEL CONSIGLIO E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (UE) N. 1077/2011 (COM (2017) 352 DEFINITIVO)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 29 settembre 2017

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	5

La Commissione,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, la proposta di regolamento,

premesso che:

l'atto comunitario n. 352 reca una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che si prefigge di rivedere il regolamento (UE) n.1077/2011 del Parlamento europeo e del consiglio, del 25 ottobre 2011, modificato dal regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che ha istituito l'Agenzia europea (denominata «eu-LISA») incaricata della gestione operativa dei sistemi informatici su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia,

considerato che:

scopo della proposta è migliorare il funzionamento e rafforzare il ruolo della suddetta Agenzia tenuto conto, tra l'altro, che le saranno affidati nuovi sistemi e competenze, anche alla luce della comunicazione della Commissione dal titolo «Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza» (COM (2016) 205) e della settima relazione della Commissione sui progressi compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza, adottata il 16 maggio 2017;

si intende garantire che eu-LISA possa far fronte alle attuali sfide che si pongono all'Unione europea nei settori della migrazione e della sicurezza. Attualmente, infatti, detta Agenzia è responsabile della gestione operativa a livello centrale del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), del sistema d'informazione visti (VIS) e del sistema per il confronto delle impronte digitali (EURODAC);

nel 2016 la Commissione ha presentato proposte per affidare nuovi sistemi all'Agenzia, tra i quali il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema automatizzato per la registrazione, il monitoraggio e il meccanismo di assegnazione delle domande di protezione internazionale, nonché il sistema dell'Unione europea di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). Eu-LISA sarà anche responsabile dell'ECRIS-TCN, un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di Paesi terzi e di apolidi e per integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS),

rilevato, in particolare, che:

l'articolo 12 della proposta consente all'Agenzia eu-LISA di fare consulenza *ad hoc* agli Stati membri, nonché di prestare sostegno per l'implementazione di nuovi sistemi o di adeguamento di quelli esistenti a livello nazionale mediante studi di fattibilità, verifiche *in situ*, sviluppo di sistemi nuovi al servizio di almeno sei Stati membri;

è prevista l'istituzione in seno all'Agenzia dei Gruppi consultivi per i sistemi EES, ETIAS ed Ecris-TCN che, come già avviene per i sistemi SIS II, VIS ed EURODAC, forniscono al consiglio di amministrazione le competenze tecniche relative ai sistemi informatici su larga scala, in particolare nel contesto della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività;

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

considerato, altresì, che:

la base giuridica è correttamente individuata nei seguenti articoli del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: – articolo 74, sulla cooperazione amministrativa tra i servizi competenti degli Stati membri; – articolo 77, paragrafo 2, lettere *a)* e *b)*, sulla politica comune dei visti e i controlli alle frontiere esterne; – articolo 78, paragrafo 2), lettera *e)*, sulla determinazione dello Stato membro competente nell'ambito del sistema europeo comune di asilo; – articolo 79, paragrafo 2, lettera *c)*, sul contrasto all'immigrazione clandestina e al soggiorno irregolare; – articolo 82, paragrafo 1, lettera *d)*, sulla cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni; – articolo 85, paragrafo 1, su Eurojust; – articolo 87, paragrafo 2, lettera *a)*, sulla raccolta e scambio di informazioni nell'ambito della cooperazione di polizia; – articolo 88, paragrafo 2, su Europol;

la proposta di regolamento è conforme al principio di sussidiarietà in quanto gli obiettivi di gestire i sistemi informatici relativi alla raccolta e lo scambio di dati tra gli Stati membri, nell'ambito delle politiche di migrazione e di sicurezza, e di fornire consulenza e sostegno agli Stati membri in casi specifici, non possono essere conseguiti dagli stessi Stati membri singolarmente;

in linea con il principio di proporzionalità, la proposta si limita a disporre le misure necessarie a ottenere i predetti scopi. Peraltro, i compiti dell'Agenzia, relativi ai sistemi di raccolta e scambio di dati, non si estendono anche ad aspetti di responsabilità relativi ai dati stessi, i quali rimangono di competenza nazionale, sebbene all'Agenzia saranno ora attribuiti compiti ampliati di consulenza e di sostegno agli Stati membri in casi specifici,

si pronuncia in senso favorevole

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: ROMANO)

27 settembre 2017

La Commissione, esaminato l'atto,

considerato che la proposta prevede di migliorare il funzionamento dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi informatici su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), nonché di ampliarne il mandato in vista dell'entrata in vigore di nuovi sistemi in materia di sicurezza e gestione delle frontiere, nell'ambito delle azioni volte a far fronte alle sfide dell'Unione europea nel settore della migrazione e della sicurezza;

considerato, in particolare, che

l'Agenzia è stata istituita con il regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, al fine di subentrare alla Commissione europea nella gestione operativa del SIS (sistema informativo Schengen), del VIS (sistema informativo visti) e dell'Eurodac (sistema per il confronto delle impronte digitali);

successivamente sono stati affidati all'Agenzia nuovi compiti tra cui taluni aspetti operativi e di sicurezza riguardanti DubliNet (la rete di comunicazione tra le autorità nazionali competenti per le domande di asilo), il funzionamento di VISION (la rete di consultazione di Schengen) e l'esecuzione del progetto pilota «frontiere intelligenti»;

in linea con la relazione della Commissione europea sul funzionamento dell'Agenzia eu-LISA (COM (2017) 346), del 29 giugno scorso, la proposta prevede ora di affidare all'Agenzia anche la gestione operativa di ulteriori quattro sistemi informatici ancora in fase di proposta: 1. il sistema EES per la registrazione di ingressi e uscite dei cittadini di Paesi terzi (COM (2016) 194); 2. il sistema automatizzato per la gestione delle domande di protezione internazionale (COM (2016) 270); 3. il sistema ETIAS di informazione e autorizzazione ai viaggi per cittadini di Paesi terzi non soggetti al visto (proposta COM (2016) 731); 4. il sistema centralizzato sulle condanne pronunciate a carico dei cittadini di Paesi terzi e apolidi e sui casellari giudiziari (sistema ECRIS-TCN);

altre modifiche al regolamento istitutivo dell'Agenzia discendono

dalle valutazioni contenute: nella comunicazione della Commissione, del 6 aprile 2016, dal titolo «Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza»; nella relazione finale del gruppo di esperti ad alto livello sui sistemi d'informazione e l'interoperabilità dell'11 maggio 2017; nella settima relazione della Commissione, del 16 maggio 2017, sui progressi compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza; nelle raccomandazioni di modifica formulate dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia concernenti l'eventualità che eu-LISA debba ospitare e gestire soluzioni tecniche comuni per l'attuazione a livello nazionale di sistemi decentrati; e nella dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea, del 19 luglio 2012, sulle agenzie decentrate;

l'articolo 10 della proposta consente all'Agenzia di seguire gli sviluppi della ricerca d'interesse per la gestione operativa dei sistemi informatici, nonché di contribuire all'attuazione delle parti del programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» che riguardano i sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

l'articolo 12 della proposta assegna all'Agenzia il compito di fornire consulenza e sostegno *ad hoc* agli Stati membri, mediante studi di fattibilità e verifiche *in situ*, sul collegamento tra i sistemi nazionali e i sistemi centrali, nonché per l'implementazione di nuovi sistemi centralizzati su richiesta di almeno sei Stati membri;

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nei seguenti articoli del TFUE: – articolo 74, sulla cooperazione amministrativa tra i servizi competenti degli Stati membri; – articolo 77, paragrafo 2, lettere *a*) e *b*), sulla politica comune dei visti e i controlli alle frontiere esterne; – articolo 78, paragrafo 2), lettera *e*), sulla determinazione dello Stato membro competente nell'ambito del sistema europeo comune di asilo; – articolo 79, paragrafo 2, lettera *c*), sul contrasto all'immigrazione clandestina e al soggiorno irregolare; – articolo 82, paragrafo 1, lettera *d*), sulla cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni; – articolo 85, paragrafo 1, su Eurojust; – articolo 87, paragrafo 2, lettera *a*), sulla raccolta e scambio di informazioni nell'ambito della cooperazione di polizia; – articolo 88, paragrafo 2, su Europol;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto gli obiettivi di gestire i sistemi informatici relativi alla raccolta e lo scambio di dati tra gli Stati membri, nell'ambito delle politiche di migrazione e di sicurezza, e di fornire consulenza e sostegno agli Stati membri in casi specifici, non possono essere conseguiti dagli stessi Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si limita a disporre le misure necessarie ad ottenere i predetti scopi. Peraltro, i compiti dell'Agenzia, relativi ai sistemi di raccolta e scambio di dati, non si estendono anche ad aspetti di responsabilità relativi ai dati stessi, i quali rimangono di competenza nazionale, sebbene all'Agenzia saranno ora attribuiti compiti ampliati di consulenza e di sostegno agli Stati membri in casi specifici.

